



Roma, li 16.10.2023

Spett.le

AZIENDA OSPEDALIERE DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO PAUSILIPON NAPOLI

AL DIRETTORE SANITARIO COMPETENTE

Via Pec santobonopausilipon@pec.giuffre

E p.c.

All' Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Napoli

e p.c.

All'Ordini delle Professioni Infermieristiche di Napoli

OGGETTO: diffida per immediato ritiro in autotutela di provvedimenti amministrativi abusivi e imponenti prestazioni personali e trattamenti sanitari illegittimi.

L'Associazione Avvocati Liberi, United Lawyers for Freedom, c.f. 96500480585, con sede in Roma alla Via Antonio Pollaiolo 5, pec avvocatiliberi@pec.it, in persona del I.r.p.t. Avv. Angelo Di Lorenzo, significa alle S.V. quanto segue.

Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da utenti, accompagnatori, visitatori e lavoratori, che nella Struttura socio-sanitarie in indirizzo vengono frapposti ai pazienti ed ai visitatori ostacoli per l'accesso alle cure ed ai reparti di degenza e lungodegenza, subordinata alla tanto inopinata quanto illegittima richiesta di sottoposizione obbligatoria di tali utenti a trattamenti sanitari imposti dalla Direzione Sanitaria, quali l'effettuazione di test diagnostici della positività all'infezione dal virus Sars-Cov.2.

La riserva di legge posta dagli artt 32 comma 2 e 23 della nostra Costituzione prevede la possibilità che la disciplina legislativa in tema di trattamenti sanitari obbligatori o prestazioni personali, possa essere integrata in maggior dettaglio dai contenuti di norme di grado inferiore, così come

Avvocati Liberi

www.avvocatiliberi.legal – c.f. 96500480585 – p.e.c. avvocatiliberi@pec.it

mail: segretariogenerale@avvocatiliberi.legal

1



avvenuto con l'Ordinanza del Ministro Schillaci del 28 aprile 2023 emessa sulla base dell'art. 32 L. 833 del 1978, tuttavia ciò significa che la parte riservata alla legge deve coprire gli aspetti di merito nevralgici dell'oggetto della riserva, e cioè nel caso di specie, quegli aspetti della vita umana di tale rilievo che hanno indotto il legislatore Costituzionale ad apprestare per essi lo strumento massimo di garanzia, rappresentato dalla necessità che la disciplina sia predisposta da parte dell' organo rappresentativo della volontà popolare costituito dalle assemblee legislative attraverso lo strumento tipico con le quali si esprimono, individuato per l'appunto nella Legge.

E' quindi evidente che la circostanza che la Legge, come avvenuto con l'introduzione degli artt. 32 della L. 833 del 1978, possa delegare una parte determinata delle sue prerogative a condizioni determinate ad una fonte inferiore, purché l'esercizio della delega consista nell'attuazione particolare di un obbligo imposto in termini generali dalla Legge stesse, e non che invece tale obbligo o prestazione sia imposto direttamente dalla fonte inferiore.

La previsione della scelta di quale obbligo o prestazione debba imporsi ai cittadini, soprattutto in materia sanitaria, è riservata solo ed esclusivamente alla Legge, derivando da ciò la conseguenza logica che la subdelega effettuata a terzi da parte del Ministro della Salute in relazione alle prerogative attribuitegli dagli artt. 32 L. 833 del 1978, costituisca *ipso facto* la violazione della riserva costituzionale di legge attuata dal Legislatore.

Peraltro, nel silenzio dell'Ordinanza ministeriale anzidetta, si rileva che l'imposizione di effettuare un tampone diagnostico richiesto ai pazienti ed agli utenti per accedere alle cure ed ai luoghi di cura in indirizzo costituisce una scelta soggettiva della Struttura stessa, che sebbene apparentemente delegata a ciò dall'ordinanza ministeriale, non esenta la Direzione Sanitaria dall'assunzione della responsabilità per la violenta e l'arbitraria decisione di comprimere la libertà delle cure dei cittadini che vengono sottoposti per suo volere a trattamenti sanitari obbligatori non disposti per legge.

Ciò è da ritenersi oltre che illegittimo persino penalmente rilevante, laddove l'effettuazione del tampone (o anche l'uso della mascherina) debba essere ritenuta condizione imprescindibile per l'accesso alle cure ed alle strutture di cura da parte degli utenti, violando così l'*habeas corpus* di ogni persona, l'art. 13 Cost in merito alla libertà personale, l'art. 16 Cost. in merito alla libertà di circolazione; l'art. 32 Cost. in merito alla libertà delle cure e della riserva di legge, nonché gli obblighi di uguaglianza ed i divieti di discriminazione sanciti dall'art 3 della Costituzione e dall'art 21 della Carta di Nizza.



Peraltro la «*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*» e la «*profilassi internazionale*», nonché i principi fondamentali «*tutela della salute*» (comprese anche le eventuali limitazioni al diritto degli utenti ad essere accompagnati alle strutture ed a ricevere visite durante il ricovero, soprattutto se minori), è materia riservata alla esclusiva competenza statale a mente dell'art.117, secondo comma, lettere m) e q), e terzo comma della Costituzione quale promanazione degli stessi diritti inviolabili alla salute ed alla dignità della persona, e del dovere di solidarietà sociale, tutelati dall'art 2 e 32 della Costituzione ed a livello Eurounitario dagli artt 1,2,3, 34 comma 1 e 35 della Carta di Nizza, come anche ribadito dalla sentenza n. 37 del 2021 della Corte Costituzionale (conf. Corte Cost 5/2018, n. 270 /2016,173/2014, 406/2005 e n. 12 / 2004).

Inoltre, vi è da rilevare che anche nel caso della struttura in sanitaria in indirizzo, l'imposizione dei trattamenti sanitari obbligatori ai pazienti per ricevere le cure di cui hanno bisogno ed agli utenti per accedere in ospedale sarebbe stata effettuata con l'adozione di semplici atti amministrativi da parte della D.S. che non presentano alcuna vincolatività per i cittadini, a nulla servendo richiamare la citata ordinanza del 28 aprile 2023 del Ministro Schillaci in quanto alcuna attribuzione specifica gli è stata fatta dalla Legge e, perciò, si tratterebbe comunque di una sub-delega nulla e illegittima in quanto viziata da difetto assoluto di potere.

Tale vizio dell'ordinanza ministeriale del 28.4.2023 è già stato sollevato dalla scrivente Associazione innanzi al TAR del Lazio che, con un decreto interlocutorio del 11.09.2023, dichiarava che «*l'ordinanza in esame in esame non sembra assistita dal requisito dell'urgenza e non è suffragata da un'istruttoria e una motivazione adeguate*».

Stante quanto sopra premesso

VISTO

quanto rilevato in merito alla riserva di legge statale di cui agli artt 32 comma 2 e 23 della Costituzione in combinato disposto con gli artt. 117, secondo comma, lettere m) e q) e terzo comma della Costituzione,

CONSIDERATO

L'assenza del potere della D.S. della struttura in indirizzo ad imporre ai pazienti ed agli utenti la sottoposizione prestazioni personali ed a trattamenti sanitari obbligatori per accedere alle cure ed alla

Avvocati Liberi

www.avvocatiliberi.legal – c.f. 96500480585 – p.e.c. avvocatiliberi@pec.it

mail: segretariogenerale@avvocatiliberi.legal



struttura

RILEVATA

L'assenza di vincolatività ed efficacia delle disposizioni e/o delle circolari interne alla Struttura in indirizzo che impongono siffatti obblighi

PRESO ATTO

Dell'ordinanza del 11.9.2023 del TAR Lazio resa in seno al giudizio RG 9326/23

l'Associazione Avvocati Liberi

INVITA E DIFFIDA

L'Ospedale indirizzo - ed il Suo Direttore Sanitario – a revocare in autotutela qualsivoglia provvedimento che imponga prestazioni personali o trattamenti sanitari obbligatori ai pazienti, ai lavoratori ed all'utenza, astenendosi perciò dall'obbligare i cittadini a sottoporsi a trattamenti diagnostici per accedere alle cure o semplicemente ai locali dell'Ospedale, rappresentando che in difetto, qualora l'Associazione ALI dovesse ricevere ulteriori segnalazioni della persistenza di tali pratiche abusive, provvederà a sporgere doverosa denuncia-querela all'A.G. competente per la violenza privata, per l'interruzione di pubblico servizio, per l'omissione degli atti dovuti legalmente dovuti e, nel caso derivino pregiudizi ai pazienti od ai loro familiari, anche per lesioni procurate, oltre che convenire in giudizio l'Amministrazione in indirizzo innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento dei provvedimenti illegittimi ed il risarcimento del danno.

Distinti Saluti

Avvocati Liberi
United Lawyers for Freedom
Il Presidente
Avvocato Angelo Di Lorenzo